

STATUTO

**approvato dall'assemblea straordinaria
dei soci in data 11/12/2023**

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI - NATURA E SCOPI

- Art. 1 - Denominazione e sede
- Art. 2 - Carattere dell'associazione, scopo e principi ispiratori
- Art. 3 - Oggetto sociale ed attività sportive dilettantistiche
- Art. 4 - Attività diverse, secondarie e strumentali
- Art. 5 - Durata
- Art. 6 - Affiliazione, riconoscimento ai fini sportivi e recepimento regolamenti sportivi

TITOLO II: ASSOCIATI E TESSERATI

- Art. 7 - Requisiti per l'ammissione
- Art. 8 - Categorie di associati
- Art. 9- Norme per l'ammissione degli associati
- Art. 10- Diritti degli associati
- Art. 11- Doveri degli associati
- Art. 12- Quote
- Art. 13 - Perdita della qualifica di associato e provvedimenti disciplinari
- Art. 14- Tesserati

TITOLO III: ORGANI ASSOCIATIVI

- Art. 15 - Organi associativi
- Art. 16 - Assemblea degli associati
- Art. 17 - Audio e video assemblee
- Art. 18 - Funzionamento dell'assemblea
- Art. 19 - Assemblea ordinaria
- Art. 20 - Assemblea straordinaria
- Art. 21 - Consiglio direttivo
- Art. 22 - Funzioni del consiglio direttivo
- Art. 23 - Presidente, presidente onorario e vice-presidente
- Art. 24 - Cause di decadenza del consiglio direttivo e del presidente
- Art. 25 - Segretario e tesoriere
- Art. 26 - Organo di controllo
- Art. 27 - Collegio dei probiviri

TITOLO IV: PATRIMONIO, ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO E LIBRI ASSOCIATIVI

- Art. 28 - Patrimonio ed entrate dell'associazione
- Art. 29 - Esercizio finanziario e bilancio
- Art. 30 - Libri sociali

TITOLO V: INCARICHI OPERATIVI - SEZIONI - INCOMPATIBILITA'

- Art. 31 - Assegnazione degli Incarichi e compensi
- Art. 32- Incompatibilità
- Art. 33 - Sezioni territoriali ed operative

TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 34 - Vincolo di giustizia e clausola compromissoria
- Art. 35 - trasformazione dell'associazione ed iscrizione al Terzo settore
- Art. 36 - Scioglimento dell'associazione
- Art. 37 - Modalità di liquidazione
- Art. 38 - Regolamento interno
- Art. 39 - Disposizioni finali

Associazione Sportiva Dilettantistica FORMICHE RUGBY PESARO

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI - NATURA E SCOPI

Art. 1 - Denominazione e sede

1. E' costituita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e segg. c.c., e del Titolo II, Capo I, D. Lgs. 26 febbraio 2021 n. 36, e succ.ve modificazioni ed integrazioni, una Associazione Sportiva Dilettantistica priva di personalità giuridica denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica FORMICHE RUGBY" - in breve anche "A.S.D. Formiche rugby"
2. L'associazione ha sede in Pesaro (PU), attualmente in via Scarpellini sn, la variazione di sede nell'ambito del medesimo comune non costituisce modifica del presente statuto; la decisione in ordine allo spostamento della sede sociale in altro comune è di competenza dell'assemblea dei soci.
3. L'associazione potrà istituire - con delibera del consiglio direttivo che dovrà essere sottoposta, per ratifica, alla prima assemblea dei soci utile - altre sedi operative e sezioni su tutto il territorio italiano o all'estero per l'attivazione di idonee strutture di supporto agli associati.
4. I colori sociali sono il giallo e il rosso come prima maglia e blu navy come seconda maglia. L'emblema dell'associazione è rappresentato da un disegno stilizzato raffigurante una formica che corre con una palla da rugby in mano inserita in uno scudetto.

Art. 2 - Carattere dell'associazione, scopo e principi ispiratori

1. L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, ispirato ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana. E' apolitica, non persegue scopi di natura religiosa ed ha per scopo l'esercizio, la promozione e la diffusione dell'attività sportiva dilettantistica, quale fattore di formazione e di benessere psico-fisico, morale e sociale della persona senza discriminazione alcuna, nonché la promozione della cultura dello sport e la partecipazione dei propri associati, dei tesserati e della comunità alla vita associativa ed all'attività sportiva dilettantistica.
2. L'associazione è retta dai seguenti principi ispiratori:
 - Libertà di associazione, partecipazione volontaria dei soci, solidarietà e pluralismo;
 - Assenza di scopo di lucro, anche indiretto;
 - Uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, uniformità, effettività e non temporaneità del rapporto associativo;
 - Democraticità della struttura;
 - Elettività e libera eleggibilità degli organi amministrativi;
 - Sovranità dell'assemblea degli associati;
 - Diritto di voto per tutti gli associati in relazione a qualsiasi argomento posto all'attenzione dell'assemblea degli associati, ivi compresi l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'associazione
 - Principio del voto singolo;
 - Intramissibilità della quota o contributo associativo e non rivalutabilità degli stessi;
 - Trasparenza amministrativa con l'obbligo di redigere ed approvare annualmente un bilancio (o rendiconto economico-finanziario) secondo le disposizioni di legge e statutarie;
 - Devoluzione del patrimonio a fini sportivi in caso di scioglimento, estinzione o cessazione dell'associazione.
1. L'associazione non ha scopo di lucro. Gli eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno essere interamente destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio dell'ente;
2. E' vietata la distribuzione sotto qualsiasi forma, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, nonché di capitale, fondi o riserve, comunque denominati in favore dei propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di

ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

3. Il patrimonio residuo all'atto dello scioglimento per qualunque causa dovrà essere devoluto a fini sportivi, ad altra associazione avente finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23/12/1996 n. 662, che a seguito della L. n. 44 del 26.04.2012, art. 8, comma 23 è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per il Terzo Settore e le Formazioni Sociali, e successive modificazioni ed integrazioni, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 3 – Oggetto sociale ed attività sportive dilettantistiche

1. L'Associazione riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 36/2021, e successive modificazioni ed integrazioni, ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, nelle discipline sportive individuate dalle delibere del CONI e dal Regolamento sulla tenuta, conservazione e gestione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, con particolare riferimento – ma non in via esclusiva - alle seguenti discipline sportive: rugby, mini-rugby, beach rugby, tag rugby e touch rugby così come regolamentate dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, ai quali delibererà di affiliarsi, e di cui accetta gli statuti ed i regolamenti.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo, da ratificarsi da parte dell'assemblea soci l'associazione potrà ampliare la propria attività anche in relazione ad altre discipline sportive;
3. Nel perseguimento dello scopo ed oggetto sociale, ed a mero titolo esemplificativo, l'associazione potrà:
 - a) organizzare e gestire l'attività didattica per l'avviamento, l'aggiornamento ed il perfezionamento di ogni disciplina sportiva, in particolare di quelle di cui al comma precedente, nonché corsi di attività sportive, attività fisiche, motorie e psicomotricità, centri sportivi e campus;
 - b) costituire squadre agonistiche di atleti, onde consentire la partecipazione degli atleti e delle squadre alle manifestazioni sportive indette dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva cui intende affiliarsi, nonché dagli organismi sportivi internazionali;
 - c) organizzare gare e manifestazioni sportive;
 - d) organizzare e gestire ogni forma di attività sportiva, sia agonistica che ricreativa, e ogni altra forma di attività motoria idonea a promuovere la pratica e la diffusione dello sport dilettantistico;
1. Le attività di cui all'oggetto sociale potranno essere perseguite nei modi ritenuti più efficaci dagli organi dell'associazione, avvalendosi, ove possibile, e con l'obiettivo di minimizzare le spese, dell'attività di volontariato dei propri associati e tesserati.

Art. 4 – Attività diverse, secondarie e strumentali

1. L'associazione potrà, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, D.Lgs. 36/2021, e successive modificazioni ed integrazioni, esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo precedente, a condizione che abbiano, carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo i criteri ed il limite determinati dalla legge.
2. In particolare, l'associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:
 - Esercitare attività ricreativa in favore dei propri soci e dei tesserati dell'Organismo di affiliazione cui si iscriverà;
 - esercitare attività commerciali a supporto dell'attività sportiva dilettantistica principale, ivi comprese prestazioni di natura promo-pubblicitaria e di sponsorizzazione;
 - organizzare viaggi di formazione sportiva in Italia e all'estero;
 - cedere ed acquistare diritti legati alla formazione degli atleti;
 - costituire, gestire e condurre impianti e strutture sportive, adibiti esclusivamente o comunque in via

Associazione Sportiva Dilettantistica FORMICHE RUGBY PESARO

principale ad attività sportive dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, sia di proprietà che detenuti a qualsiasi titolo, ivi compresa la concessione da parte di enti pubblici, il cui ingresso, compatibilmente con gli eventuali obblighi di servizio pubblico, sarà prioritariamente riservato ai soci dell'associazione, ed ai tesserati della federazione sportiva e/o ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilierà;

- gestire, nell'ambito degli impianti e strutture sportive di cui sopra, posti di ristoro, bar, attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività ricreative e ricettive, per permettere l'aggregazione e lo sviluppo delle relazioni interpersonali dei propri associati e tesserati e dei frequentatori degli impianti sportivi medesimi;
- esercitare, all'interno degli impianti sportivi gestiti, attività di commercio di articoli, attrezzature e abbigliamento sportivi, nonché centri estetici e/o comunque finalizzati al benessere degli utilizzatori e frequentatori degli impianti gestiti e attività di riabilitazione, fisioterapia e sanitarie, con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e nel rispetto dei vincoli imposti dalla stessa;
- organizzare e gestire attività servizi ed iniziative culturali e turistiche legate e/o collegate all'attività sportiva dilettantistica, ovvero finalizzate alla promozione dei valori dello sport dilettantistico e alla conoscenza delle discipline sportive, alla formazione della persona ed al miglioramento fisico e psichico dell'individuo e della qualità della vita, compresi convegni, seminari, mostre ed eventi di spettacolo;
- svolgere attività editoriale: pubblicare e diffondere newsletters, riviste, periodici, risultati di studi e ricerche, pubblicare atti di convegni e di seminari allo scopo di approfondire, discutere e divulgare i temi connessi ai propri scopi associativi;
- effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- svolgere tutte le attività necessarie o utili al perseguimento degli scopi sociali

3. Rientra fra le attività che l'Associazione si propone di svolgere anche quella di "gruppo di acquisto solidale", come definito dall'art. 1, comma 266 della Legge 24/12/2007 n. 244, ovvero di attività di acquisto collettivo di beni utilizzati per l'attività sportiva svolta ovvero a essa connessi e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente ai soci, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale;
4. Per lo svolgimento delle attività di cui all'oggetto sociale, nonché di quelle di cui ai commi precedenti, l'associazione potrà prendere o concedere in affitto aziende o rami di esse, attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati, richiedere mutui e finanziamenti;
5. L'associazione potrà anche assumere partecipazioni ed interessenze in altre associazioni, imprese, società o consorzi aventi un oggetto analogo, affine o connesso al proprio che siano ritenute necessarie ed utili al conseguimento dell'oggetto sociale, nonché costituire raggruppamenti temporanei di impresa al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti, licitazioni private effettuate da enti pubblici e privati per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria attività.

Art. 5 - Durata

L'associazione ha durata illimitata, e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 6 - Affiliazione, riconoscimento ai fini sportivi e recepimento regolamenti sportivi

1. L'associazione richiederà, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, il riconoscimento ai fini sportivi da parte delle Federazioni Sportive nazionali, Discipline Sportive associate o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI cui delibererà di affidarsi;
2. Ai fini della certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta, l'associazione si iscrive al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo Sport;
3. Finché sarà esistente e operativo, e l'iscrizione allo stesso sarà necessaria o comunque utile allo svolgimento della propria attività, l'associazione si iscrive anche al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, istituito dal CONI e tenuto presso tale Ente

4. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e direttive del C.I.O., del CONI e delle F.S.N., D.S.A. o E.P.S. cui delibererà di affiliarsi e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti regolamentari e disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della stessa, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l'attività sportiva.

5. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute negli statuti e nei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle associazioni e società affiliate.

6. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.

7. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021

8. L'associazione recepisce e fa propri i principi di cui alla Legge 14 dicembre 2000, n. 376 "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping" – e successive modificazioni ed integrazioni - comprese le sanzioni e le procedure disciplinari previste dai regolamenti e dalle disposizioni degli organismi di affiliazione cui si affilierà nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli, e si impegna ad adeguare i propri regolamenti, ove necessario, alle eventuali variazioni ed innovazioni di tale legge.

9. L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.

TITOLO II: ASSOCIATI E TESSERATI

Art. 7 - Requisiti per l'ammissione ad associato

1. Possono essere associati (o soci – i due termini devono intendersi equivalenti) dell'associazione le persone fisiche e gli enti di diritto privato senza scopo di lucro che ne facciano richiesta al consiglio direttivo.
2. Il numero degli associati è illimitato. L'associazione concede la qualifica di associato a coloro che, condividendo gli scopi associativi, accettano le finalità ed il metodo dell'associazione e si impegnino a contribuire alla realizzazione degli stessi e ad osservare il presente Statuto, partecipando alla vita associativa e portando con continuità il proprio contributo, senza discriminazione alcuna.
3. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso dell'associato.
4. La quota associativa è personale. La qualifica di socio è intrasferibile sia per atto fra vivi che "*mortis causa*". La quota ed i contributi associativi non sono rivalutabili né restituibili agli associati.

Art. 8 - Categorie di associati

1. Gli associati (soci) si dividono nelle seguenti categorie:
 - Soci fondatori: sono quegli associati che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'associazione;
 - Soci ordinari: sono coloro che aderiscono all'associazione in un momento successivo alla sua costituzione e sottoscrivono le quote associative nella misura ordinaria fissata annualmente dal

Associazione Sportiva Dilettantistica FORMICHE RUGBY PESARO

consiglio direttivo;

- Soci sostenitori: sono quegli associati che partecipano all'associazione offrendo spontaneamente un contributo economico maggiore di quello previsto per i soci ordinari. Il contributo minimo e le condizioni di ammissibilità alla categoria dei soci sostenitori sono proposti dal consiglio direttivo ed approvati dall'assemblea dei soci;
- Soci onorari: sono coloro che sono ammessi a tale qualifica a giudizio del consiglio direttivo in relazione a particolari meriti sportivi, culturali, civili, associativi o umanitari. In considerazione della riconoscenza che l'associazione deve loro, i soci onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa e di qualsiasi altro contributo gravante sugli associati.

2. Gli associati che non hanno compiuto la maggiore età vengono considerati soci junior; essi hanno i medesimi diritti e doveri dei soci ordinari, salvo per quelli che, per incompatibilità con la minore età ovvero per previsione del presente Statuto, sono attribuiti agli esercenti la patria potestà su di essi. L'assemblea dei soci, su proposta del consiglio direttivo può determinare, per tali soci, il versamento della quota associativa di entità ridotta. Al compimento della maggiore età i soci junior acquisiscono automaticamente la qualifica di soci ordinari.

3. La differenziazione di cui ai commi precedenti riguarda esclusivamente i diritti e doveri qui sopra indicati e non comporta alcuna differenziazione in ogni altro diritto o dovere degli associati.

Art. 9 - Norme per l'ammissione degli Associati

1. Per ottenere la qualifica di associato ogni aspirante dovrà presentare domanda di ammissione al consiglio direttivo, redatta su apposito modulo.

2. La presentazione potrà anche avvenire accedendo al sito Internet dell'Associazione, mediante apposita app o mediante qualunque altro strumento informatico predisposto o utilizzato dall'Associazione a tal fine

3. Gli enti di diritto privato dovranno allegare alla domanda di adesione una copia del proprio statuto o di altro documento che descriva l'attività svolta, indicando un proprio rappresentante ai fini della partecipazione all'assemblea dei soci.

4. L'aspirante socio, firmando la domanda di ammissione, dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti per l'ammissione, di condividerne gli scopi e le finalità associative, di conoscere e di accettare il presente Statuto, con particolare riferimento agli articoli che disciplinano i diritti ed i doveri degli associati e le cause di perdita della qualifica di associato, e si impegna a rispettare le norme, i precetti, le condizioni e le indicazioni previste dal presente statuto e da eventuali regolamenti interni nonché le delibere e le indicazioni degli organi associativi.

5. La domanda di ammissione può essere accettata in via provvisoria da qualsiasi membro del consiglio direttivo. In tal caso, la validità della qualifica di associato si considera efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda, pur essendo subordinata all'accoglimento della stesa da parte del consiglio direttivo il quale, con cadenza almeno mensile, esamina le domande pervenute nel corso del mese precedente e ratifica (o rifiuta) l'ammissione dell'aspirante socio, e lo annota nel libro degli associati, con effetto dalla data di accettazione provvisoria ovvero, in assenza di questa, dalla data della delibera del C.D.

6. Nel caso di domanda presentata per via telematica qualunque membro del Consiglio Direttivo può entro otto giorni respingere tale domanda dandone comunicazione al presentatore tramite posta elettronica (anche non certificata); in tal caso la qualifica di socio si considererà come mai assunta e l'eventuale quota già versata dovrà essere immediatamente restituita. Resta ferma la necessità di ratifica da parte del Consiglio Direttivo, con le modalità e le conseguenze previste dal punto precedente.

7. In caso di domanda di ammissione presentate da aspiranti soci minorenni, si applica quanto stabilito dall'art. 16, D. Lgs 36/2021, e successive modificazioni ed integrazioni, per il tesseramento degli atleti minorenni. Il genitore o l'esercente la potestà genitoriale che sottoscriveranno la domanda di

ammissione rappresentano il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione, ne esercitano i diritti associativi, e rispondono verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni nonché per gli eventuali danni da questi cagionati.

8. L'eventuale rifiuto di ammissione ovvero mancata ratifica dell'ammissione da parte del Consiglio Direttivo deve essere sempre motivato e contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea generale dei soci, la quale delibera in merito, sentito il collegio dei probiviri, ove istituito.

9. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

Art. 10 - Diritti degli associati

1. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo e la massima partecipazione dei soci alla vita associativa.

2. Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione, di partecipare a tutte le attività e le iniziative organizzate dall'associazione e di fruire dei servizi offerti dalla stessa, salvo l'eventuale versamento di quote aggiuntive specifiche per particolari iniziative, secondo le regole stabilite dal regolamento, ove presente, ovvero dal consiglio direttivo.

3. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di voto in Assemblea quale che sia l'argomento posto all'Ordine del Giorno ivi compresi l'approvazione e le modificazioni del presente Statuto e dei regolamenti associativi e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; nelle Assemblee ogni socio ha diritto ad un voto, secondo quanto stabilito, in tema di imprese cooperative, dall'art. 2532, secondo comma, cod. civ.

4. L'esercizio del diritto di voto spettante al socio minore viene esercitato dai genitori esercenti la potestà genitoriale oppure dai soggetti previsti dalla legge o nominati dall'autorità giudiziaria in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

5. Per quanto riguarda l'elettorato passivo, possono candidarsi per l'elezione a qualsiasi carica sociale tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative, che abbiano compiuto la maggiore età e non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dai regolamenti del C.O.N.I., del Dipartimento per lo Sport e degli organismi di affiliazione; i soci minorenni acquisiscono tale diritto con il compimento della maggiore età.

6. Ogni associato potrà rappresentare al consiglio direttivo e all'assemblea dei soci indicazioni, osservazioni o suggerimenti riguardanti le attività associative.

Art. 11 - Doveri degli associati

1. Tutti i soci hanno il dovere di:

a) osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi associativi.

b) osservare le disposizioni regolamentari delle Federazioni Sportive Nazionali e degli eventuali altri Organismi di affiliazione cui l'associazione dovesse aderire.

c) osservare un comportamento corretto, dignitoso e rispettoso degli altri associati, dei collaboratori dell'associazione e dei dirigenti della stessa, cooperando attivamente al perseguimento degli scopi dell'associazione

d) Corrispondere puntualmente le quote associative determinate dal consiglio direttivo ed i contributi straordinari eventualmente determinati dall'Assemblea rinunziando, per essi, a qualsiasi pretesa di restituzione.

e) Cooperare attivamente al perseguimento degli scopi dell'associazione e all'inserimento ed alla formazione dei consociati.

f) Difendere il buon nome dell'associazione divulgando e promuovendo, ognuno secondo le proprie possibilità, le finalità e gli scopi associativi.

Associazione Sportiva Dilettantistica FORMICHE RUGBY PESARO

Art. 12 - Quote

1. I soci sono tenuti a versare le quote associative annuale e le quote specifiche, stabilite con delibera dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo.
2. Con il versamento della quota annuale il socio acquisisce i diritti elencati al terzo comma del precedente articolo 10.
4. La quota annuale deve essere corrisposta al momento dell'assunzione della qualifica di socio e successivamente con cadenza annuale; essa ha validità fino al termine fissato dal consiglio direttivo per il rinnovo della stessa e, fino a tale data, avrà il diritto di partecipare alla vita associativa e di proporre la propria candidatura alle cariche sociali.
6. Entro il termine di scadenza stabilito al comma precedente dovrà essere corrisposta la quota per l'anno sociale in corso; qualora ciò non avvenga, con la scadenza della validità della quota, il socio decade dalla qualifica ai sensi del successivo articolo.
7. Le quote specifiche danno diritto alla partecipazione ai corsi, alle competizioni o ad altre iniziative organizzate dall'associazione, ovvero all'utilizzo della struttura e/o delle attrezzature della stessa; tali quote o contributi dovranno essere versati prima dell'inizio del corso, della competizione o dell'iniziativa, a meno che non sia diversamente stabilito dal Regolamento dell'Associazione o dalla delibera dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo che le ha istituite.
8. Al momento dell'istituzione delle quote, sia annuali che specifiche, l'Assemblea o il Consiglio Direttivo potranno stabilire che ne siano esonerati i soci onorari, ovvero i soci atleti che si sono particolarmente distinti in ragione dei risultati ottenuti o dell'impegno profuso in favore dell'associazione, ovvero, ancora, dei soci che versano in particolari difficoltà finanziarie, fissandone eventuali limiti e/o condizioni.

Art. 13 - Perdita della qualifica di associato e provvedimenti disciplinari

1. La qualifica di associato si perde per:
 - a) recesso (dimissione volontaria), da presentarsi per iscritto al consiglio direttivo, con un preavviso di 30 giorni dalla data di effetto dello stesso.
 - b) esclusione, che viene pronunciata dal consiglio direttivo ovvero dall'Assemblea contro l'associato che commette gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'associazione, ovvero azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, che sia colpevole di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamentari o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento dell'associazione. Si precisa, in particolare, che per "azione disonorevole" si considera anche l'espressione a mezzo stampa, web, social network o altre modalità atte a raggiungere un vasto pubblico, di giudizi offensivi o disonorevoli nei confronti dell'associazione o dei suoi componenti.
 - c) Decadenza, per mancato pagamento ovvero mancato rinnovo della quota annuale entro il termine stabilito all'articolo precedente.
 - d) decesso.
1. La perdita della qualifica di associato, da qualsiasi causa determinata, non conferisce al socio uscente, né ai suoi eredi, alcun diritto di rimborso del valore delle quote associative e dei contributi versati.
2. Contro il provvedimento di esclusione pronunciato dal Consiglio Difettivo, che deve contenere le motivazioni per le quali è stato deliberato, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci entro il medesimo termine di trenta giorni dalla notifica di esso. In tale eventualità l'efficacia del provvedimento è sospesa fino alla pronuncia di detto organo.
3. L'assemblea per decidere sul ricorso deve essere convocata nel termine massimo di 60 giorni dalla presentazione dello stesso. Nel corso di tale assemblea si procederà in contraddittorio con l'interessato, che deve essere appositamente convocato, ad una disamina degli addebiti, sentito anche il collegio dei

probiviri, ove nominato.

4. La decisione dell'Assemblea che decide sul ricorso contro l'esclusione disposta dal Consiglio Direttivo, è inappellabile.

5. La notifica dell'esclusione non è necessaria in caso di decadenza per morosità di cui al comma 1, lettera "c", i cui effetti operano in via automatica. Affinché possa essere deliberata l'esclusione per morosità è necessario che il consiglio direttivo invii al socio moroso una diffida ad adempiere con preavviso di almeno 30 giorni, anche a mezzo mail o altro strumento elettronico. Il socio decaduto, se lo vorrà, potrà presentare nuovamente domanda di ammissione con le modalità di cui all'articolo 9.

Art. 14 - Tesserati

1. Il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica (atleta, istruttore, tecnico, dirigente o altra qualifica prevista dai regolamenti federali) diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con l'associazione.

2. Si applicano gli artt. 15 e 16 del D.Lgs 36/2021 e succ.ve mod.ni ed int.ni;

3. Tutti i tesserati godono dei medesimi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri determinati dalle norme e dei regolamenti delle autorità sportive e, per quanto riguarda la partecipazione alla vita sportiva dell'associazione e l'utilizzo delle strutture sportive della stessa, all'apposito regolamento che dovrà essere emanato dal consiglio direttivo ed approvato dall'assemblea degli associati.

4. l'organo amministrativo curerà la tenuta del libro dei tesserati, che potrà essere sostituito, ove possibile, dall'elenco dei tesserati rilasciato dagli organismi sportivi cui la società è affiliata.

5. I tesserati sono tenuti a corrispondere un contributo annuale di tesseramento ed un contributo di partecipazione all'attività sportiva esercitata nella misura che deve essere determinata dal consiglio direttivo. Il tesserato non in regola con il pagamento della quota di iscrizione annuale o del contributo di partecipazione all'attività sportiva non può esercitare i diritti spettantegli come tale.

6. Per i tesserati minorenni si applica l'art. 16 del D.Lgs 36/2021.

TITOLO III: ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 15 - Organi associativi

1. Gli organi attraverso i quali l'associazione esplica le sue funzioni sono:

- a) L'assemblea degli associati;
- b) Il consiglio direttivo;
- c) Il presidente;
- d) Il presidente onorario, ove nominato dall'assemblea dei soci
- e) Il vice-presidente vicario;
- f) Il segretario;
- g) Il tesoriere, ove nominato dal Consiglio direttivo;
- h) L'organo di controllo e l'organo di revisione, ove nominati dall'assemblea dei soci o obbligatori in base alla legge;
- i) Il collegio dei probiviri, ove nominato dall'Assemblea.

1. L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

2. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'articolo 8.2, D.Lgs. 36/2021, e successive modificazioni ed integrazioni, e fermo restando le presunzioni di cui all'articolo 3.2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 16 - Assemblea degli associati

1. L'Assemblea generale degli associati è l'organo sovrano dell'associazione. Essa è composta da tutti i soci aderenti all'associazione in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a

Associazione Sportiva Dilettantistica FORMICHE RUGBY PESARO

provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Per i soci minorenni hanno diritto a parteciparvi i genitori esercenti la potestà genitoriale oppure i soggetti previsti dalla legge o nominati dall'autorità giudiziaria in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

2. L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

3. L'assemblea è ordinaria o straordinaria, in relazione agli argomenti all'ordine del giorno.

4. La convocazione dell'assemblea degli associati deve avvenire almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione mediante, alternativamente, pubblicazione sul sito internet dell'associazione o sulla pagina Facebook o di altro social network, o comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o consegna diretta, ovvero, infine, attraverso la pubblicazione dell'avviso su un quotidiano locale ad ampia diffusione. E' ammesso l'utilizzo contemporaneo di più modalità di convocazione tra quelle sopra indicate.

5. L'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, e la data prevista per l'eventuale seconda convocazione, che non potrà essere fissata nello stesso giorno della prima.

6. L'assemblea deve essere convocata presso la sede dell'associazione, ovvero in altro luogo nel comune in cui ha sede l'associazione, o in comuni limitrofi, idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Art. 17 - Audio e video assemblee

1. E' ammesso lo svolgimento dell'assemblea in audio/video conferenza attraverso piattaforme digitali che consentano il collegamento in più luoghi e la partecipazione dei soci presenti nei medesimi luoghi, ma in tal caso, qualora almeno il dieci per cento dei soci si oppongano, l'assemblea si dovrà tenere in presenza.

2. L'opposizione di cui al comma precedente dovrà essere comunicata con raccomandata, telegramma o PEC inviato all'associazione entro cinque giorni dal ricevimento della convocazione. Della variazione delle modalità di tenuta dell'assemblea dovrà essere data comunicazione ai soci almeno 5 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

3. È in ogni caso necessario che:

- siano rispettati il metodo collegiale e sia garantita la parità di trattamento degli aventi diritto a partecipare, e comunque nel rispetto di ogni norma di legge all'uopo applicabile;
- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) le istruzioni per il collegamento ovvero i luoghi audio/audiovideo collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire,;
- in tutti i luoghi audio e/o audiovideo collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze

4. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 18 - Funzionamento dell'Assemblea e quorum costitutivi e deliberativi

1. Le assemblee sono presiedute dal presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal vicepresidente. In caso di assenza di entrambi, dall'associato con maggiore anzianità di iscrizione presente in assemblea. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
2. L'assemblea, su proposta del presidente, nominerà altresì un segretario ed eventualmente due scrutatori scelti fra gli associati presenti. Nelle assemblee con funzioni elettive in ordine alla designazione delle cariche associative non potranno essere nominati scrutatori i candidati alle medesime cariche.
3. L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli associati aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; essa delibera, se convocata in sede ordinaria, a maggioranza semplice dei presenti, in proprio o per delega, ovvero, se convocata in sede straordinaria, a maggioranza qualificata dei due terzi dei soci presenti, in proprio o per delega.
4. Ogni socio cui spetta il diritto di voto può esprimere un solo voto.
5. E' ammesso il voto per delega nella misura di tre deleghe per ogni associato. La delega può essere conferita solo ad altri associati e non può essere conferita a componenti degli organi associativi né a eventuali dipendenti o collaboratori dell'associazione.
6. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio (o del Rendiconto Economico e Finanziario) e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.
7. Per le votazioni si procede con voto palese, tranne che in occasione delle deliberazioni su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda, salvo che, su richiesta del Presidente, l'assemblea non deliberi, con le maggioranze di cui sopra, per il voto palese.
8. Di ogni assemblea si dovrà redigere il verbale firmato dal presidente, dal segretario e dagli eventuali scrutatori utilizzando, all'uopo, un apposito libro, anche a fogli mobili. Copia del verbale deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione, utilizzando, ove possibile, il sito internet dell'associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle assemblee e di chiederne, a proprie spese, una copia.

Art. 19 - Assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria è convocata dal consiglio direttivo almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio di esercizio (o Rendiconto Economico e Finanziario);
2. La convocazione dell'assemblea ordinaria può essere richiesta dal presidente, dal consiglio direttivo con delibera a maggioranza dello stesso, e da tanti associati che rappresentino almeno il dieci per cento degli aventi diritto al voto, e che dovranno presentare domanda al presidente dell'associazione, proponendo l'ordine del giorno; in tal caso l'assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla ricezione della domanda da parte del presidente.
3. Rientrano nella competenza dell'assemblea ordinaria le seguenti decisioni:
 - deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione: l'assemblea valuta ed approva annualmente il programma svolto, propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi, definisce le linee programmatiche dell'anno entrante
 - approvare le proposte del consiglio direttivo di ampliamento delle attività sportive praticate e di svolgimento di attività diverse da quelle sportive che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione
 - Approvare il bilancio di esercizio (o Rendiconto Economico e Finanziario), predisposto dal consiglio direttivo.
 - Nominare ogni 4 (QUATTRO) anni – corrispondenti ai cicli olimpici - previa determinazione del numero entro i limiti fissati dal presente statuto, i componenti del consiglio direttivo e degli altri

Associazione Sportiva Dilettantistica FORMICHE RUGBY PESARO

organi associativi, deliberare in ordine alla decadenza degli stessi, sulle responsabilità dei componenti degli organi associativi e sulle eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti.

- Eleggere il presidente dell'associazione e l'eventuale presidente onorario.
- Approvare i regolamenti eventualmente predisposti dal consiglio direttivo, ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D.Lgs. 36/2021, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Deliberare in merito ai provvedimenti di esclusione dei soci deliberati dal consiglio direttivo e pronunciarsi in ordine agli eventuali ricorsi avverso tali provvedimenti.
- delibera in merito l'approvazione dei regolamenti sociali
- Deliberare in merito alle seguenti operazioni, da intendersi quali operazioni di natura straordinaria e di rilevanza tale da dover essere vagliate dall'assemblea degli associati:
 - i. L'acquisto, anche a mezzo di contratti di locazione finanziaria, la vendita, permuta di immobili e diritti reali immobiliari.
 - ii. La partecipazione a bandi di gara per l'affidamento di impianti sportivi pubblici o privati o di altre attività, immobili o concessioni.
 - iii. Gli atti di compravendita e di affitto di aziende di ogni tipo.
 - iv. La stipula di contratti di locazione immobiliare.
 - v. L'acquisto, anche a mezzo di contratti di locazione finanziaria, e la vendita di beni mobili registrati.
 - vi. La costituzione di società, di consorzi e di enti collettivi e l'assunzione di partecipazioni sociali ed interessenze di qualsiasi specie.
 - vii. La concessione di fidejussioni e di garanzie a favore di terzi da parte dell'associazione, la concessione di ipoteche sui beni di proprietà dell'associazione e la costituzione in pegno dei beni della stessa.
 - viii. L'assunzione di affidamenti bancari, di mutui e di finanziamenti di qualsiasi genere, il rilascio di cambiali e l'accettazione di cambiali-tratte
 - ix. Ogni operazione che comporti un impegno di spesa superiore a quello eventualmente risultante dall'atto di nomina dell'Organo Amministrativo
- Deliberare in merito a tutte le questioni e gli argomenti attinenti la vita ed i rapporti dell'associazione che il consiglio direttivo riterrà opportuno sottoporre alla sua attenzione, nonché su quelle proposte dagli associati.

Art. 20 - Assemblea Straordinaria

1. L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni del presente statuto e sullo scioglimento dell'associazione, nominando il liquidatore e stabilendo le modalità di liquidazione.
2. La convocazione dell'assemblea straordinaria può essere richiesta dal presidente, dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei propri membri e da tanti associati che rappresentino almeno un quarto degli aventi diritto al voto, e che dovranno presentare domanda al presidente della associazione, proponendo l'ordine del giorno; in tal caso l'assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla ricezione della domanda da parte del presidente.

Art. 21- Consiglio Direttivo

1. L'associazione è diretta ed amministrata da un consiglio direttivo composto da un numero dispari di membri, con il limite minimo di tre ed il limite massimo di nove i cui componenti, scelti esclusivamente fra gli associati, vengono nominati dall'assemblea, restano in carica per il tempo stabilito dall'Assemblea al momento della nomina, per un massimo di quattro anni, e sono rieleggibili.

2. Possono ricoprire cariche associative solo gli associati maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e che non siano stati oggetto di provvedimento di radiazione e/o sospensione da parte della F.S.N., D.S.A. o E.P.S. cui l'associazione si affilierà. In caso di sopravvenuti provvedimenti disciplinari dagli organi degli Enti o Federazioni cui l'associazione sia affiliata superiori a 90 giorni, i consiglieri decadono dalla carica e per il periodo dell'inibizione non possono ricoprire cariche sociali.
3. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono valide quando alle riunioni è presente la maggioranza dei consiglieri in carica e sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni consigliere ha diritto ad un voto, compreso il presidente; in caso di parità di voti, quello del presidente è decisivo.
4. Anche in mancanza di formale convocazione si riterrà regolarmente convocato con la presenza di tutti i consiglieri, e dell'Organo di controllo, ove nominato, e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno.
5. Di ogni seduta del consiglio direttivo verrà redatto verbale utilizzando, all'uopo, apposito libro, anche a fogli mobili. Copia del verbale deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
6. I componenti del consiglio direttivo nominano nel loro ambito il vice-presidente vicario. Possono nominare altresì il segretario e il tesoriere, che possono anche non essere membri del consiglio direttivo.
7. Il consiglio direttivo si riunisce normalmente ogni mese, su convocazione del presidente. Potrà riunirsi, inoltre, ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne venga fatta richiesta, anche senza particolari formalità, da un terzo dei consiglieri.
8. Il consiglio direttivo potrà avere luogo anche "*da remoto*" ai sensi del precedente articolo 17 dello statuto.

Art. 22 - Funzioni del Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa. Al Consiglio direttivo sono attribuite tutte le funzioni inerenti la gestione dell'associazione in ogni suo aspetto, e lo stesso potrà deliberare su tutti gli atti di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, che la legge o il presente statuto non attribuiscono all'assemblea degli associati, e secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea stessa.
2. In particolare, al consiglio direttivo sono attribuite le competenze relative a:
 - a) La predisposizione del programma annuale delle attività da proporre all'assemblea degli associati.
 - b) La predisposizione del bilancio consuntivo (o rendiconto economico/finanziario), nonché della relazione economica e associativa (o di missione), da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati.
 - c) L'eventuale predisposizione del programma economico preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati.
 - d) La predisposizione del bilancio sociale, ove ritenuto utile od opportuno dal Consiglio Direttivo, ovvero ove reso obbligatorio in forza di legge.
 - e) L'esame delle domande di ammissione o dimissione degli associati e le deliberazioni in ordine alle stesse.
 - f) La determinazione delle quote associative e delle quote di frequenza, da parte degli associati e dei tesserati alle attività organizzate dall'associazione.
 - g) L'adozione di provvedimenti disciplinari a carico degli associati dei tesserati e i provvedimenti di esclusione degli stessi, salva l'eventuale successiva ratifica dell'assemblea degli associati.
 - h) La tenuta dei libri contabili e sociali, se e nella misura richieste dalla legge o dal presente statuto.
 - i) La gestione dei c/c bancari e della tesoreria.

Associazione Sportiva Dilettantistica FORMICHE RUGBY PESARO

- j) l'instaurazione degli eventuali rapporti di lavoro, l'individuazione dei collaboratori dell'associazione e la definizione delle relative mansioni, qualifiche e retribuzioni.
- k) La convocazione delle assemblee degli associati.
- l) La redazione degli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'associazione e/o di singoli settori di attività, da presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione.
- m) Il conferimento e la revoca di procure speciali, ove non attribuite dal presente statuto all'assemblea degli associati.
- n) Il promovimento di azioni giudiziarie in qualsiasi sede anche arbitrale ed in ogni grado e la relativa nomina e revoca di avvocati e procuratori legali, le transazioni, le rinunce alle liti ed i compromessi in arbitri anche amichevoli.
- o) La ratifica, o il respingimento, dei provvedimenti di urgenza adottati dal presidente o da singoli consiglieri.
- p) La) nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021;
- q) Lo svolgimento e la cura di ogni altra operazione di gestione ordinaria dell'Associazione.

Le operazioni di gestione straordinaria - con l'eccezione di quelle riservate all'Assemblea dei Soci ai sensi del presente statuto - dovranno essere dettagliatamente illustrate e motivate nel corso della prima Assemblea successiva.

1. Il consiglio direttivo elegge, nel proprio ambito, il vicepresidente, nonché il segretario e il tesoriere; queste ultime due cariche possono essere attribuite anche a membri esterni il consiglio direttivo e possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.

Art. 23 - Presidente, vice Presidente e Presidente Onorario

1. Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
2. Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi associativi.
3. Al presidente dell'associazione compete, sulla base delle direttive emanate dal consiglio direttivo, al quale comunque riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il presidente può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve senza indugio convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.
4. Il presidente convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
5. Il vice-presidente vicario sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dal consiglio direttivo o dal presidente.
6. L'assemblea degli associati può, su proposta del consiglio direttivo, nominare un presidente onorario, scelto tra i soggetti che hanno dato lustro all'associazione. Il presidente onorario dura in carica fino alla scadenza del consiglio direttivo, può essere rinnovato e può partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea degli associati con diritto di intervento ma senza diritto di voto.
7. Nel caso in cui il Presidente sia colpito da provvedimenti disciplinari e quindi decada dalla carica a norma del presente Statuto, ovvero venga a mancare per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo deve senza indugio nominare al suo interno un nuovo Presidente e convocare l'Assemblea per eleggere un nuovo componente del Consiglio Direttivo, che resterà in carica fino allo scadere del mandato dei consiglieri rimasti in carica. All'ordine del giorno di tale Assemblea dovrà essere inserita anche la ratifica della nomina del nuovo Presidente, ovvero la nomina di un nuovo Presidente.

Articolo 24 – Cause di decadenza del consiglio direttivo e del presidente

1. Il consiglio direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più 1 dei suoi componenti;
- b) per dimissioni o impedimento definitivo del presidente;
- c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più 1 dei suoi componenti;
- d) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

2. In queste ipotesi il presidente del consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il vicepresidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

3. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal presidente in regime di *prorogatio*.

4. I consiglieri che si rendono assenti senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive si intendono automaticamente decaduti dalla carica. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del consiglio direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. In assenza il consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea utile che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti.

5. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri eletti dall'assemblea l'intero consiglio direttivo sarà considerato decaduto e dovrà essere rinnovato. Verificandosi tale situazione, dovrà essere convocata immediatamente e senza indugio l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione, e limitatamente agli affari di ordinaria amministrazione e/o urgenti le funzioni saranno svolte dal consiglio decaduto.

6. Oltre che nei casi di decadenza del consiglio direttivo, il presidente decade:

- a) per dimissioni;
- b) per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.

7. In queste ultime ipotesi, il vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

8. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal vicepresidente o dal consigliere più anziano, in regime di *prorogatio*.

Art. 25 - Segretario e Tesoriere

1. Il segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo; coadiuva il presidente ed il consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività che si rendono necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione; attende alla corrispondenza e cura la tenuta dei libri sociali.

2. Il tesoriere cura la gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione e la tenuta dei libri contabili. Provvede alla riscossione delle quote associative ed al pagamento, su mandato del presidente, delle spese inerenti la gestione dell'associazione. Stante i compiti affidati, al tesoriere può essere conferito il potere di operare con banche ed uffici postali, ivi compresa la possibilità di effettuare versamenti e prelevamenti e di firmare assegni, entro i limiti eventualmente fissati dal consiglio direttivo.

3. Le qualifiche di segretario e tesoriere possono anche essere assegnate alla medesima persona, e possono essere affidate anche a soggetti che non fanno parte del Consiglio Direttivo, ed anche a soggetti non soci.

Art. 26 - Organo di Controllo e Organo di Revisione

Associazione Sportiva Dilettantistica FORMICHE RUGBY PESARO

1. L'Assemblea dei soci può nominare, ove ritenuto utile od opportuno, ovvero quando previsto dalla legge, un organo di controllo, rappresentato da un organo monocratico o pluripersonale delegato anche al controllo contabile. All'organo di controllo si applicano le disposizioni di cui all'art. 2399 c.c.
2. In alternativa l'associazione potrà nominare un revisore unico o da un collegio dei revisori dei conti delegati alla mera revisione legale.
3. L'organo di controllo o i revisori possono essere nominati o tra i soci o tra soggetti esterni all'associazione. Verificandosi i casi previsti dalla legge, il revisore unico o i componenti dell'organo collegiale di controllo dovranno essere nominati tra gli iscritti all'albo dei revisori legali.
4. L'organo di controllo pluripersonale o il collegio dei revisori, ove nominato, è formato da tre membri effettivi e da due supplenti; in sede di nomina l'assemblea nominerà anche il presidente, il quale assiste alle riunioni del consiglio direttivo con voto consultivo.
5. L'organo di controllo esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'associazione e sulla legalità e rispondenza agli scopi statutari degli atti compiuti dal consiglio direttivo e verifica, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, esprime parere sui bilanci e, qualora rilevi irregolarità amministrative, deve comunicarle per iscritto al presidente dell'associazione per i necessari provvedimenti.
6. Il revisore, o il collegio dei revisori svolge esclusivamente funzioni di revisione legale dei conti
7. L'incarico di organo di controllo monocratico o di componente dell'organo di controllo o di revisore dei conti o di componente del collegio dei revisori è incompatibile con la carica di consigliere nonché con l'espletamento di qualsiasi altro incarico per conto dell'associazione.
8. I componenti l'organo di controllo e dell'organo di revisione durano in carica QUATTRO anni, corrispondenti ai cicli olimpici, e decadono alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo al QUARTO anno di mandato della carica.

Art. 27 - Collegio dei Proviviri

Il collegio dei probiviri, ove nominato, è formato da tre componenti, eletti dall'assemblea degli associati; essi provvedono a nominare fra loro il presidente, il quale assiste alle riunioni del consiglio direttivo con voto consultivo.

I probiviri deliberano in ordine alle questioni rimesse al loro giudizio ai sensi del presente statuto dagli associati e dal consiglio direttivo, e relative ai rapporti ed agli eventuali contrasti tra gli associati e tra questi e gli organi dell'associazione.

TITOLO IV: PATRIMONIO, ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCIO E LIBRI ASSOCIATIVI

Art. 28 - Patrimonio ed Entrate dell'associazione

1. Il Patrimonio dell'associazione è costituito:
 - a) Dal fondo di dotazione iniziale.
 - a) Dalle quote associative versate in sede di iscrizione dagli associati e dagli eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea.
 - b) Dagli avanzi di bilancio accantonati a riserva.
 - c) Dai contributi a fondo perduto versati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri enti pubblici o privati per il rafforzamento patrimoniale dell'associazione.
 - d) Dalle donazioni, lasciti ed eredità.
 - e) Da tutti gli altri beni, mobili ed immobili, e da tutti i diritti patrimoniali appartenenti all'associazione, al netto dei debiti per l'acquisizione degli stessi o per la gestione dell'associazione.
1. Le Entrate dell'associazione sono costituite:
 - a) Dalle quote associative annuali versate dagli associati.

- a) Dalla riscossione di quote per la frequenza di corsi o servizi organizzati in favore degli associati e dei tesserati.
- b) Dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
- c) Dai contributi in conto esercizio versati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri enti pubblici o privati per il finanziamento delle attività istituzionali dell'associazione.
- d) Dalle eventuali elargizioni e contributi liberali erogati da associati o terzi;
- e) Dalle entrate derivanti dallo svolgimento delle attività diverse e strumentali di cui all'art. 4
- f) Da ogni altra entrata compatibile con le finalità istituzionali dell'associazionismo sportivo.

Art. 29- Esercizio Finanziario e Bilancio

1. L'esercizio finanziario dell'associazione si apre il 01 luglio e termina il 30 giugno di ogni anno.
2. Il bilancio dovrà essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro quattro mesi dal termine di ogni esercizio sociale. In caso di particolari esigenze o problematiche l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro sei mesi dal termine dell'esercizio.
3. I bilanci debbono essere comunicati all'organo di controllo e all'organo di revisione, ove nominati, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea degli associati e devono restare depositati nella sede dell'associazione ovvero resi disponibili sul sito internet o sulla pagina facebook (o altro social network) dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie cartacee è soddisfatta dall'associazione a spese del richiedente.
4. Il bilancio approvato dall'assemblea dovrà essere riportato sul libro dei verbali delle assemblee unitamente al verbale di approvazione dello stesso e potrà essere consultato da ogni associato che ne faccia richiesta al segretario con preavviso di almeno 10 giorni, ovvero resi disponibili sul sito internet/pagina facebook (o altro social network) dell'associazione.
5. In considerazione dell'entità dei movimenti economici e finanziari il bilancio potrà essere sostituito – su proposta del consiglio direttivo e previo parere favorevole dell'organo di controllo, se nominato – da un Rendiconto Economico/Finanziario (R.E.F.) redatto secondo il criterio di cassa.
6. Eventuali utili di esercizio o avanzi di gestione dovranno obbligatoriamente essere accantonati a fondo di riserva per essere utilizzati negli esercizi successivi per il perseguimento delle attività istituzionali.
7. in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea decade l'intero consiglio direttivo, compreso il presidente. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dal precedente articolo 24.

Art. 30 - Libri sociali

1. Costituiscono libri sociali obbligatori dell'associazione:
 - il libro degli associati;
 - il libro verbali delle assemblee;
 - il libro verbali del consiglio direttivo;
 - Eventuali libri contabili richiesti da particolari disposizione di legge;
1. I libri sociali – fatte salve eventuali diverse previsioni di legge - possono essere tenuti in forma libera, anche a fogli mobili, salvo diversa disposizione di legge, e devono essere conservati nella sede sociale.
2. Della regolarità della loro tenuta sono responsabili solidamente il presidente ed il segretario.
3. I libri dell'associazione possono essere visionati da qualsiasi associato che ne faccia richiesta per iscritto all'associazione; le copie cartacee eventualmente richieste saranno a spese del richiedente.

TITOLO V: INCARICHI OPERATIVI - SEZIONI - INCOMPATIBILITA'

Associazione Sportiva Dilettantistica FORMICHE RUGBY PESARO

Art. 31 - Assegnazione degli incarichi e compensi

1. Per l'organizzazione dell'attività dell'associazione possono essere affidati incarichi a vario titolo anche a persone che non rivestono la qualità di associato. Resta tuttavia fermo il criterio preferenziale di assegnare prioritariamente agli associati un ruolo attivo negli incarichi connessi con l'attività associativa, finalizzato, tra l'altro, al contenimento delle spese.
2. Il presidente ed il consiglio direttivo, nel conferire ogni incarico, devono precisarne i caratteri e la natura.
3. L'organo amministrativo può attribuire un compenso agli amministratori ed ai soci investiti di incarichi operativi, legato all'attività svolta e non alla carica ricoperta, che può essere rappresentato, verificandosene le condizioni, anche da compensi per attività di lavoro sportivo o premi per l'attività sportiva dilettantistica esercitata ovvero da compensi per prestazioni di co.co.co amministrativo-gestionale ai sensi del titolo V – Capo I – del D. Lgs 36/2021, e successive modificazioni ed integrazioni, il tutto a condizione che i compensi erogati non costituiscano distribuzione indiretta di utili come individuata dall'art. 8, D. Lgs 36/2021, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Agli amministratori ed ai soci che prestano la propria opera in favore dell'associazione spetta in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del proprio incarico. Il rimborso delle spese avverrà a piè di lista sulla base di nota spese da consegnare al tesoriere con allegati i documenti giustificativi delle spese sostenute.
5. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, quando ciò sia necessario o utile ai fini dello svolgimento dell'attività di cui agli scopi e al perseguimento delle finalità associative.
6. L'associazione può altresì avvalersi di volontari, ai quali si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs 36/2021, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 32 – Incompatibilità

1. La funzione di membro del consiglio direttivo è incompatibile con l'attribuzione di qualsiasi carica in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
2. La funzione di membro del consiglio direttivo è altresì incompatibile con attività in contrasto con le finalità associative. In simili eventualità è compito dell'interessato, dietro richiesta del consiglio direttivo, optare. Casi di perdurante incompatibilità non risolta sono passibili di esclusione.
3. La qualità di membro del consiglio direttivo è compatibile con eventuali rapporti lavorativi con l'associazione, a condizione che ciò sia nell'interesse dell'associazione medesima, sia deliberato dal Consiglio Direttivo con l'astensione del componente interessato alla delibera, e il compenso attribuito rispetti le previsioni di cui all'art. 8 del D. Lgs 36/2021, e successive modificazioni ed integrazioni. Il conferimento dell'incarico lavorativo, operato dal consiglio direttivo in via provvisoria, necessita inoltre dell'approvazione dell'assemblea dei soci, con l'astensione del consigliere interessato alla delibera.

Art. 33 - Sezioni territoriali ed operative

Il consiglio direttivo può proporre all'assemblea degli associati la costituzione di apposite sezioni, territoriali od operative, incaricate di provvedere a specifiche attività dell'associazione. Ogni sezione sarà regolata da un apposito regolamento che dovrà essere proposto dal consiglio direttivo ed approvato dall'assemblea degli associati.

TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 – Vincolo di giustizia e Clausola Compromissoria

1. L'associazione, i suoi soci, tesserati ed atleti, si impegnano a rispettare, dal momento dell'ammissione all'associazione ovvero della richiesta di tesseramento, il vincolo di giustizia e la clausola

compromissoria previsti nello statuto e nei regolamenti della F.S.N. D.S.A. o E.P.S. cui l'associazione si affilierà e cui il tesserato fa riferimento, anche in forza del rinvio generalizzato di cui all'art. 6 a quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti CONI e federali.

2. Di conseguenza i soci, tesserati ed atleti si impegnano a non adire in nessun caso le vie legali per eventuali divergenze o controversie di natura sportiva che dovessero sorgere tra essi o nei confronti dell'associazione o degli organi della stessa e a devolvere tali divergenze al giudizio del collegio dei probiviri, se nominato, ovvero all'assemblea dei soci qualora il collegio dei probiviri non sia stato nominato, nonché, in seconda istanza, all'organo di conciliazione o all'organo di giustizia costituiti secondo le regole previste dai regolamenti federali.

3. In tutti i casi in cui le controversie insorte tra l'associazione, i propri organi, ed i propri associati e/o tesserati, ovvero tra questi, non siano originate dalla loro attività sportiva, e non rientrino nella competenza degli organi di giustizia federali, ovvero nella competenza del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, ovvero qualora, per qualsiasi motivo, non fosse possibile adire gli organi di cui al comma precedente, e sempre che trattasi di controversie per le quali la legge non escluda la compromettibilità in arbitri, l'associazione ed i suoi soci e tesserati si impegnano a rimettere la risoluzione delle controversie tra essi insorte ad un arbitro, amichevole compositore, nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

4. Il giudizio dell'arbitro vincolerà irrevocabilmente le parti. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente salvo diversa statuizione dell'arbitro.

5. Il presente articolo è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia. L'accettazione della presente clausola è vincolante per gli organi sociali a seguito dell'accettazione dell'incarico.

Articolo 35 - trasformazione dell'associazione ed iscrizione al Registro Unico del Terzo settore

L'assemblea straordinaria dell'associazione potrà deliberare la trasformazione dell'Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva, nonché l'acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore e la conseguente iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 36 - Scioglimento dell'associazione

1. Lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio devono essere deliberati dall'assemblea straordinaria degli associati con voto favorevole di tanti associati che rappresentino i tre quarti dei soci presenti all'assemblea;

2. Lo scioglimento dell'associazione potrà inoltre avvenire "*ipso jure*" per:

a) Rinuncia alla qualifica di tutti i associati, ovvero perdita della qualifica stessa.

b) Mancata ricostituzione degli organi associativi a causa della reiterata impossibilità di funzionamento dell'assemblea.

Art. 37 - Modalità di Liquidazione

In caso di scioglimento dell'associazione la liquidazione avverrà con le seguenti modalità: l'assemblea degli associati o, subordinatamente, il presidente uscente, o, ancora in subordine, l'ultimo associato ordinario rinunziante oppure il più anziano dei rinunzianti, nomina un liquidatore del patrimonio dell'associazione, il cui residuo, dopo avere onorato tutti i debiti, dovrà essere devoluto ai fini previsti dal precedente art. 2.

Art. 38 - Regolamento Interno

1. Le clausole del presente statuto possono essere integrate dall'eventuale regolamento predisposto dal consiglio direttivo ed approvato dall'assemblea dei soci.

2. Le norme del Regolamento non potranno essere in contrasto con il presente Statuto; esse saranno vincolanti per tutti i soci e gli organi dell'Associazione.

Associazione Sportiva Dilettantistica FORMICHE RUGBY PESARO

3. Copia del Regolamento, unitamente a copia del presente Statuto, sarà conservata presso la sede dell'Associazione e presso tutti i luoghi nei quali l'Associazione svolgerà la propria attività in modo stabile, ivi compresi gli edifici annessi agli impianti sportivi, utilizzati continuativamente e liberamente accessibili ai soci.

4. Con l'iscrizione all'Associazione tutti i soci si impegnano al rispetto del Regolamento.

5. Il Regolamento potrà essere modificato con delibera dell'Assemblea ordinaria e su iniziativa del Consiglio Direttivo, ogni volta che quest'ultimo ne ravvisi l'opportunità. Le modifiche del Regolamento entreranno in vigore non meno di trenta giorni dalla loro emanazione; la data di decorrenza dovrà essere chiaramente indicata in calce al Regolamento stesso ovvero agli articoli di esso che sono stati modificati.

Art. 39 - Disposizioni Finali

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme del codice civile in materia di associazioni non riconosciute, le disposizioni di cui al D.Lgs 36/2021, e successive modificazioni ed integrazioni nonché – per le attività di natura sportiva dilettantistica – i regolamenti delle F.S.N., D.S.A. o E.P.S. cui l'associazione si affilierà.

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea straordinaria dei soci del 11/12/2023 e sarà depositato a cura del presidente o suo delegato c/o l'Agenzia delle Entrate per la registrazione

Firma

Del Segretario dell'Assemblea

Firma

Del Presidente dell'Assemblea